La produzione di documentazione falsa e fuorviante per soddisfare requisiti premiali può integrare l'illecito professionale grave

di Adriano Cavina, Donato Caterino

Data di pubblicazione: 18-11-2026

Quanto al parametro della diligenza (…) *corrisponde a normalità che un operatore economico che partecipa ad una gara verifichi, preliminarmente, con tutti i mezzi a propria disposizione, la validità e l'efficacia della documentazione da produrre. Tale regola di condotta si desume proprio dalla disposizione di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. (…) norma che, invero, prescrive un onere di diligenza maggiore e adeguato all'esercizio dell'attività di impresa.*

Le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla 'selezione' e non soltanto sulla partecipazione o esclusione.

Guida alla lettura

La pronuncia oggetto del presente commento affronta il delicato tema della **produzione di documentazione falsa, inesatta o fuorviante** e dell'**incidenza di tale condotta ai fini dell'esclusione dalla gara per illecito professionale grave**.

La controversia sottoposta all'esame del TAR Lazio origina dall'esclusione di un operatore economico disposta dalla stazione appaltante dopo aver accertato, all'atto della valutazione dei requisiti dichiarati in gara, che la **documentazione presentata dal concorrente** (*i.e.* **certificazioni**) - il cui possesso era valorizzato, in chiave premiale, con l'attribuzione del punteggio tecnico - risultava **invalida**.

Più nello specifico, la stazione appaltante aveva rilevato:

i. che il certificato prodotto in gara relativo sia alla ISO 45001:2018 che alla ISO 14001:2015, avente valenza di requisito premiale nella *lex specialis*, risultava sospeso e poi revocato dall'ente certificatore in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
ii. che un ulteriore certificato prodotto in gara al fine di ottenere un punteggio premiale legato alla qualifica professionale di una risorsa da dedicare all'appalto era stato disconosciuto dal medesimo ente certificatore, il quale sosteneva di non averlo mai rilasciato e precisava, peraltro, che il numero identificativo apposto apparteneva a un soggetto e a un'impresa diversi.

La stazione appaltante, all'esito del contraddittorio con il concorrente, ha ritenuto integrate le condizioni dell'illecito professionale grave ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, co. 1,

lett. e) e 98, co. 3, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e ha quindi disposto la sua esclusione dalla gara.

Il concorrente ha impugnato al TAR tale esclusione deducendone l'illegittimità per un duplice profilo:

(a) in primo luogo, perché la stazione appaltante avrebbe disapplicato le regole in materia di illecito professionale grave che postula un rigoroso accertamento della **rimproverabilità soggettiva della condotta**, la quale deve essere imputabile all'operatore quantomeno a titolo di negligenza;

(b) in secondo luogo, per **difetto di proporzionalità** in quanto la documentazione invalida incideva unicamente sull'attribuzione dei punteggi premiali e sulla riduzione della cauzione e non intaccava i requisiti minimi e di partecipazione, sicché la conseguenza, a suo dire, avrebbe dovuto essere quella del mancato riconoscimento del punteggio e della decadenza dal beneficio della riduzione della cauzione.

Il **TAR ha respinto entrambe le censure confermando la legittimità dell'esclusione** con una motivazione che offre alcuni spunti meritevoli di essere esaminati.

Nello specifico, il giudice amministrativo si è occupato di precisare:

a. **quali condotte possano integrare il grave illecito professionale** ai sensi degli **artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023** ed il perimetro della valutazione rimessa alla stazione appaltante ai fini del relativo accertamento;
b. **quale contenuto assuma il dovere di diligenza professionale dell'operatore economico nella verifica della validità, efficacia e autenticità della documentazione prodotta in gara**;
c. quali siano, infine, i **riflessi della falsità documentale quando essa non attenga a requisiti di ammissione in senso stretto**, ma a elementi incidenti sul punteggio tecnico o sulla riduzione della garanzia.

Sul **primo profilo**, *sub* a), la pronuncia chiarisce che rientra nella nozione di **illecito professionale grave** "*il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione*".

Ricorrendo una fattispecie astrattamente idonea ad essere ricondotta nell'illecito professionale grave, il Collegio ha precisato che, in tal caso, è **indispensabile** una **valutazione** della stazione appaltante, la quale è tenuta a stabilire se le informazioni fornite dal concorrente siano: *(i)* effettivamente false o fuorvianti; *(ii)* idonee a sviare le proprie valutazioni e incidere, indebitamente, sul processo di selezione; *(iii)* idonee ad incidere negativamente sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico.

Tale valutazione della stazione appaltante è espressione di **potere tecnico-discrezionale**, sicché, salvo l'ipotesi di sussistenza delle patologie sintomatiche dell'eccesso di potere, è sottratta al sindacato pieno (c.d. *full jurisdiction*) del giudice amministrativo, il quale si limita a

svolgere un vaglio di ragionevolezza e logicità senza poter entrare nel merito di valutazioni di per sé opinabili.

In questo contesto, il TAR ha dunque confermato la correttezza della decisione della stazione appaltante di escludere l'operatore economico. Nello specifico, l'ente ha ritenuto che la condotta tenuta dal concorrente deponesse per la sua **inaffidabilità** tenuto conto che la documentazione prodotta (i certificati per un verso scaduti e, per altro verso, mai rilasciati dall'ente certificatore) **era effettivamente falsa**, **fuorviante** e **idonea a sviare la valutazione** proprio perché **aveva inciso** sia sull'**attribuzione del punteggio tecnico** sia sulla **riduzione della cauzione**.

Sul **profilo *sub b)***, il TAR ha respinto anche l'argomentazione invocata dal ricorrente relativa alla non imputabilità all'operatore economico della falsa documentazione. L'operatore escluso, infatti, sosteneva che la falsità della documentazione non gli era imputabile poiché: (i) la revoca del certificato non gli sarebbe mai stata comunicata dall'ente certificatore; (ii) l'ulteriore certificato era stato conseguito da uno dei dipendenti ed era stato consegnato dal centro studi.

Sotto quest'ultimo aspetto, secondo il ricorrente non sarebbe possibile pretendere che l'operatore economico si attivi per interrogare le banche dati centrali dell'ente certificatore per riscontrare l'autenticità del titolo, dal momento che ciò si tradurrebbe, a suo dire, in un'attività ispettiva inesigibile.

Tale assunto è stato ritenuto infondato dal TAR il quale, all'opposto, ha rilevato che non è arbitraria né irragionevole la valutazione della stazione appaltante poiché rientra nel concetto della **diligenza** richiesta ai partecipanti alle gare pubbliche l'onere di verificare "***preliminarmente, con tutti i mezzi a propria disposizione, la validità e l'efficacia della documentazione da produrre***". Si tratta, del resto, di una **regola che discende direttamente dall'art. 1176, co. 2, del cod. civ.**, il quale prescrive un onere di diligenza maggiore e adeguato all'esercizio dell'attività di impresa.

In relazione all'**ultimo profilo**, *sub* c), il giudice amministrativo ha respinto anche il **secondo motivo** di ricorso con cui si denunziava la violazione del **principio di proporzionalità**. Ciò in quanto, secondo la tesi ricorsuale, considerato che la documentazione non era afferente ai requisiti di partecipazione, bensì a quelli premiali, la conseguenza avrebbe dovuto essere quella della decurtazione del punteggio.

Il TAR ha precisato che dalla medesima disposizione dell'art. 98, co. 3, lett. b) del d.lgs. n. 36, cit. emerge la possibilità che le informazioni false o fuorvianti possano essere "***causalmente collegate anche a decisioni sulla 'selezione' e non soltanto sulla partecipazione o esclusione***".

In altre parole, le informazioni false o fuorvianti possono incidere non soltanto sulle decisioni relative all'ammissione o all'esclusione del concorrente, ma anche su quelle concernenti la **selezione** e l'aggiudicazione, ivi comprese le valutazioni collegate all'attribuzione di punteggi premiali.

Dalla pronuncia oggetto del presente commento si ricava un **principio** di notevole rilevanza: nelle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. n. 36/2023, **la produzione di documentazione falsa o fuorviante**, anche se riconducibile a negligenza e **anche se riferita a elementi premiali o accessori**, **può integrare il grave illecito professionale** quando sia idonea a influenzare le valutazioni della stazione appaltante e a porre in dubbio l'integrità dell'operatore economico.

In questa prospettiva, la stazione appaltante conserva un ampio spazio di apprezzamento discrezionale nel valutare se la condotta emersa abbia superato il punto di rottura del rapporto fiduciario necessario per l'affidamento della commessa pubblica.

Ne consegue che l'operatore economico che partecipa alle gare pubbliche è tenuto a porre in essere un **controllo particolarmente rigoroso**, alla stregua del parametro della diligenza professionale *ex* art. 1176, co. 2, cod. civ., **sull'intero compendio documentale** che produce in gara e ciò, quindi, **a prescindere dalla specifica funzione**, di requisito di partecipazione o premiale, a cui assolvono i documenti nell'impianto della gara.

Pubblicato il 17/09/2026

N. 14998/2026 REG.PROV.COLL.

N. 06754/2026 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6754 del 2026, proposto da Officine Mar S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B6BD9CB410, rappresentata e difesa dagli avvocati Steve Fucci e Saverio Sticchi Damiani, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia con domicilio fisico eletto presso lo Studio del secondo in Roma, alla P.zza San Lorenzo in Lucina n. 26;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orologio n. 7;

nei confronti

Opus S.r.l., Officine di Arquata S.r.l., Sirme S.r.l., Railoc S.r.l., non costituiti in giudizio;
Mazzitecnology S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Grani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0003286 del 19.05.2026, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) ha disposto l'esclusione della ricorrente dal Lotto n. 7 (Milano) della procedura n. DAC.0260.2025 avente ad oggetto l'affidamento dei "Servizi di manutenzione dei Mezzi d'Opera in dotazione alle DOIT di RFI" (CIG B6BD9CB410);

- del provvedimento prot. RFI_DAC\A0011\P2026\0001085 del 18.02.2026, con cui RFI ha comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura n. DAC.0260.2025;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi in particolare • il Disciplinare di gara, ove occorra e comunque nei limiti dell'interesse fatto valere; • ove occorra, e per quanto di ragione in relazione al motivo subordinato dedotto in narrativa, dei provvedimenti (e/o delle comunicazioni di aggiudicazione) con cui RFI ha disposto l'aggiudicazione dei Lotti nn. 15 (Verona) e 14 (Venezia) in favore, rispettivamente, delle società controinteressate Mazzitecnology S.r.l. e Railoc S.r.l., unitamente ai relativi verbali di gara nella parte in cui precludono lo scorrimento delle relative graduatorie in favore della ricorrente;

per la declaratoria di inefficacia

del contratto di appalto relativo al Lotto n. 7 (ovvero, in subordine, dei contratti relativi ai Lotti nn. 15 e 14), ove stipulato/i, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;

nonché per la condanna

di RFI al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia ed il subentro nell'aggiudicazione del Lotto n. 7 (ovvero, in via subordinata, dei Lotti nn. 15 e 14).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Mazzitecnology S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60, comma 1 e 120, comma 5, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Officine Mar S.r.l., potenziale aggiudicataria, ha impugnato il provvedimento del 19 maggio 2026 di esclusione dalla procedura ristretta, indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (d'ora in poi "RFI"), avente ad oggetto l'affidamento di "Servizi di manutenzione dei Mezzi d'Opera in dotazione alle DOIT di RFI" (Lotto 7, Milano).

2. Il provvedimento gravato si fonda sulle seguenti motivazioni:

- con nota del 3 dicembre 2025, RFI invitava Officine Mar a produrre la documentazione necessaria al fine di consentire la verifica dei requisiti speciali e premiali previsti dalla disciplina di gara;

- Officine Mar, al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio premiale previsto al paragrafo 2.1 del Disciplinare Tecnico, dichiarava nell'offerta tecnica di possedere la certificazione richiesta ed indicava, in fase di successiva comprova, il documento n. 3914070 emesso da LL-C Certification Italy S.r.l. relativo al Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro ISO 45001:2018, affermando che avrebbe avuto validità fino "a tutto il 09/07/2026";

- del pari, Officine Mar, al fine di ottenere la riduzione dell'importo della garanzia secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 8, del d. lgs. n. 36/2023, dichiarava, in fase di presentazione della domanda di partecipazione allegata alla Busta amministrativa dell'offerta, di possedere la certificazione relativa ai Sistemi di Gestione per l'Ambiente ISO 14001:2015, anch'essa con validità fino "a tutto il 09/07/2026" (oltre che le ISO 9001:2015, 45001:2018, 37001:2016), producendo, in fase di successiva comprova, il medesimo certificato n. 3914070

(riferito sia alla ISO 45001:2018 che alla ISO 14001:2015) emesso da LL-C Certification Italy S.r.l.;

- tuttavia, nel corso delle attività di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e della relativa documentazione prodotta a comprova del suddetto requisito premiale (Punto 2.1. del Disciplinare tecnico), anche attraverso interlocuzioni dirette con l'ente certificatore LL-C Certification Italy S.r.l., emergeva che il ridetto certificato n. 3914070 (riferito sia alla ISO 45001:2018, sia alla ISO 14001:2015) prodotto da Officine Mar, risultava dapprima sospeso e quindi revocato dall'ente certificatore in data 11 gennaio 2025 e dunque in data antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte (8 settembre 2025);

- ancora, Officine Mar produceva, a comprova del requisito premiale previsto al paragrafo 3.3. del Disciplinare Tecnico - dichiarato in fase di presentazione dell'offerta tecnica e relativo alla presenza in organico di n. 2 soggetti abilitati alle PND con metodo Ultrasuoni secondo la norma UNI EN ISO 9712 -, il Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 emesso dall'ente Bureau Veritas Italia S.p.A. e intestato al proprio dipendente Sig. Sabella Alessandro;

- tuttavia, nel corso delle attività di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara e della relativa documentazione prodotta a comprova del suddetto requisito premiale (Punto 3.3 del Disciplinare tecnico) anche attraverso verifiche effettuate direttamene da RFI con l'ente certificatore Bureau Veritas Italia S.p.A., emergeva che tale certificato non risultava essere stato emesso dal ridetto ente e quindi non risultava valido;

- dunque, in data 18 febbraio 2026, RFI avviava, ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990, un procedimento preordinato all'eventuale esclusione della Concorrente odierna ricorrente dalla procedura in oggetto, richiedendole di voler fornire ogni informazione, chiarimento o documento utile a rappresentare la propria posizione rispetto alle fattispecie delineate, fissando, quale termine di conclusione, il 19 marzo, successivamente prorogato al 19 aprile e, da ultimo, al 19 maggio 2026 in ragione della necessità di completare i predetti accertamenti istruttori;

- in data 4 marzo 2026, l'impresa Officine Mar riscontrava la richiesta argomentando in ordine alla diligenza prestata in fase di gara e all'affidamento riposto sulla documentazione in proprio possesso;

- in particolare, circa il certificato n. 3914070 (riferito sia alla ISO 45001:2018 che alla ISO 14001:2015) emesso da LL-C Certification Italy S.r.l., l'impresa ribadiva il suo possesso continuato, dichiarando di non aver mai ricevuto alcuna notifica formale della intervenuta revoca;

- nella medesima nota di riscontro, con riferimento al Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 emesso dall'ente Bureau Veritas Italia S.p.A., Officine Mar produceva una dichiarazione del centro di formazione Isva Formazione S.r.l. nella quale si affermava che il certificato era stato erroneamente consegnato al lavoratore (signor Sabella Alessandro) in data 22 luglio 2022, che era stato regolarmente presente al corso e all'esame finale (null'altro

specificando in ordine al superamento dell'esame e al positivo rilascio della certificazione da parte dell'ente certificatore intestatario del documento);

- gli enti certificatori interessati confermavano quanto già dichiarato in ordine, rispettivamente, alla intervenuta revoca del certificato n. 3914070 (riferito sia alla ISO 45001:2018 che alla ISO 14001:2015) emesso da LL-C Certification Italy S.r.l. e alla non emissione del Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 da parte di Bureau Veritas Italia S.p.A., precisando, in particolare che il predetto numero di certificato appartiene "a un diverso operatore e a un'altra impresa, non a Officine Mar S.r.l.".

3. Tanto premesso in fatto, RFI ha fatto applicazione degli artt. 95, comma 1, lettera e), d.lgs. 36/2023 (la Stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: "*e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi*"), 98, comma 2, lett. b), d. lgs. 36/2023 ("*L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6*"), 98, comma 3, lett. b) ("*L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (...) b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione*"), 98, comma 6 ("*costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3, (...) b) quanto alla lettera b) la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente*), 96, comma 15, d.lgs. 36/2023 ("*In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia*", nonché dell'atto di cui all'art. 169, comma 1, d.lgs. 36/2023, richiamato negli atti di gara, che prevede la facoltà di escludere motivatamente i concorrenti per difetto di adeguata affidabilità professionale, anche in coerenza con le finalità del Codice Etico e della Policy Anticorruzione del Gruppo FS, che annovera tra le condotte rilevanti la violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a procedure, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo FS, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

4. Pertanto, evidenzia RFI che:

- il Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064 prodotto dall'offerente Officine Mar

S.r.l. a comprova del possesso del requisito premiale di cui al punto 3.3. del Disciplinare tecnico è stato disconosciuto dall'Ente Bureau Veritas Italia S.p.A. che – all'esito delle verifiche svolte nei propri sistemi informativi – ha attestato che il certificato risulta non valido e non emesso, precisando altresì che sia il numero sia la data indicati sono errati e che il relativo numero appartiene a un diverso operatore e ad un'altra impresa; conseguentemente, tale documentazione non può ritenersi autentica né valida ai fini di gara;

- le giustificazioni fornite dall'Operatore economico in ordine alla circostanza che lo stesso ha semplicemente acquisito tale attestato dal proprio dipendente facendovi pieno e incolpevole affidamento, non valgono ad escludere un coinvolgimento diretto della Officine Mar nella vicenda in considerazione del dovere in capo alla stessa di vigilare sulla correttezza della documentazione prodotta (anche dal proprio dipendente) e di porre in essere misure idonee ad escludere la produzione di documentazione falsa o fuorviante per la stazione appaltante in fase di partecipazione ad una procedura di gara;

- non appaiono altresì soddisfacenti neppure le giustificazioni rese circa la presunta responsabilità dell'Ente di formazione in merito al Certificato di Qualifica Operatore ANSF-NDT-20-0064, poiché, pur a fronte della dichiarazione resa da ISVA circa il disguido nella consegna della documentazione, la stessa non consente di superare il disconoscimento dell'ente certificatore Bureau Veritas cui il certificato è riferito, sicché le criticità istruttorie permangono rilevanti ai fini non solo della attribuzione del punteggio premiante, ma anche della valutazione di affidabilità dell'operatore economico;

- similmente la dichiarazione resa da Officine Mar circa la validità del certificato n. 3914070 fino a "tutto il 9/07/2026" è risultata non veritiera, essendo emerso - all'esito delle verifiche presso l'ente certificatore LL-C Certification Italy S.r.l. – che il medesimo certificato era stato dapprima sospeso e poi revocato in data 11 gennaio 2025, e quindi in data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte; tale circostanza ha inciso sia sull'attribuzione del punteggio premiale di cui al punto 2.1 del Disciplinare tecnico sia sulla determinazione della riduzione dell'importo della cauzione;

- le giustificazioni addotte da Officine Mar in ordine alla mancata conoscenza della revoca del certificato n. 3914070 emesso da LL-C Certification Italy S.r.l. non appaiono sufficienti ad escludere la condotta negligente dell'operatore che avrebbe comunque dovuto, ai fini della partecipazione alla procedura, verificare la validità e permanenza delle certificazioni indicate in gara;

- la produzione delle predette certificazioni è stata suscettibile di influenzare indebitamente il concreto processo decisionale in ordine all'esito della fase di valutazione dell'offerta del concorrente, poiché ha inciso sulle valutazioni della Commissione giudicatrice inerenti all'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica e di conseguenza sulla redazione della graduatoria di gara finale;

- risultano integrate le condizioni previste *ex lege* per ritenere sussistente la fattispecie escludente di cui agli artt. 95 comma 1, lett. e), 98 co. 3 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023.

5. Officine Mar S.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione articolando i seguenti motivi:

5.1. "*VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 95, COMMA 1, LETT. E) E 98, COMMA 3, LETT.B), DEL D.LGS.36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E ILLOGICITÀ MANIFESTA.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA FIDUCIA (ART.2 DEL D.LGS. 36/2023) E DELLA LEX SPECIALIS (DISCIPLINARE E ATTO EX ART.169 DEL D.LGS. 36/2023). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. INESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA E ASSENZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA NEGLIGENZA*"

Secondo la ricorrente, nel sostenere la tesi secondo cui essa avrebbe violato il dovere di vigilare sulla correttezza dell'attestato formativo rilasciato al proprio dipendente e, al contempo, omesso di accertare la perdurante validità delle proprie certificazioni ISO, negando rilevanza all'assenza di qualsivoglia formale notifica di revoca da parte dell'Ente certificatore, RFI avrebbe fatto erronea applicazione delle disposizioni in tema di grave illecito professionale, che esigerebbero una rigorosa indagine circa l'elemento soggettivo (quantomeno in termini di negligenza) alla base dell'allegazione di informazioni inesatte o fuorvianti. Il nuovo Codice avrebbe inteso confermare che la sanzione espulsiva non può scaturire dal mero dato oggettivo o materiale dell'inesattezza documentale, ma richiede il positivo accertamento della rimproverabilità soggettiva della condotta, che deve potersi imputare all'operatore economico almeno a titolo di negligenza, intesa come inosservanza dei doveri di diligenza professionale concretamente esigibili. Sul piano della teoria generale, deduce la ricorrente, per assumere reale valore preclusivo, la negligenza non può risolversi nella semplice violazione delle regole di comune attenzione, ma – in applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. – andrebbe valutata con specifico riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. Ai fini della configurazione della fattispecie espulsiva, pertanto, non potrebbe in alcun modo ritenersi sufficiente il ricorrere di mere discrasie documentali o di inesattezze materiali prive del necessario coefficiente di rimproverabilità soggettiva. Secondo la giurisprudenza, "*stante l'assenza di un automatismo espulsivo*", ai fini dell'eventuale estromissione dalla gara "*spetta solamente all'amministrazione –con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità*" (Cons. St., sez. V, n. 7096/24).

Ciò posto, quanto al Certificato PND e all'estromissione fondata sul disconoscimento della veridicità da parte di Bureau Veritas, le circostanze del suo rilascio escluderebbero in radice qualsiasi profilo di negligenza dell'impresa, rilevante ai fini espulsivi. Risulterebbe, infatti, provato *per tabulas* – in forza della dichiarazione formale del 26 febbraio 2026 resa dall'Ente formatore ISVA – che il documento, apparentemente perfetto e munito dei crismi dell'ufficialità, è stato materialmente consegnato dal centro studi al dipendente – per esplicita ammissione del centro stesso, "erroneamente" – al termine di un corso da costui regolarmente frequentato. Sarebbe stata proprio l'esibizione di tale titolo –trasmesso a mezzo e-mail all'azienda – a costituire il presupposto dell'assunzione, alimentando nel datore di lavoro un affidamento. Pretendere che l'operatore economico si attivi per interrogare le banche dati centrali di Bureau Veritas al fine di riscontrare l'autenticità di un titolo esibito da un

dipendente equivarrebbe a imporgli un'attività ispettiva inesigibile, oltre che concretamente impraticabile.

Per quanto concerne le Certificazioni ISO, l'illegittimità del provvedimento gravato emergerebbe dal fatto che i certificati versati in gara recavano inequivocabilmente la scadenza al "9 luglio 2026" e che, interrogato l'ente certificatore, è emerso che né la revoca, né il pregresso provvedimento di sospensione sono mai stati notificati ad Officine Mar S.r.l.

5.2. "*VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ (ART.57, PAR.4, DIR.2014/24/UE) E DEI PRINCIPI DI RISULTATO E DI ACCESSO AL MERCATO (ARTT.1 E 3 DEL D.LGS.36/2023). ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, SPROPORZIONE, TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DEL VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE E MANCATA DECURTAZIONE DEI PUNTEGGI PREMIALI*".

Deduce la ricorrente, in via gradata e subordinata, per il caso di infondatezza del primo motivo, l'illegittimità del provvedimento espulsivo in quanto comunque viziato per violazione del principio di proporzionalità. La stazione appaltante ha, infatti, applicato la sanzione più severa in relazione a titoli che, per previsione della *lex specialis*, non integravano requisiti di partecipazione o di ammissione, ma soltanto elementi accessori, finalizzati all'attribuzione di punteggi premiali e al riconoscimento di benefici cauzionali. La conseguenza proporzionata dell'accertata inidoneità di un titolo premiale dovrebbe esaurirsi nella mancata valutazione del documento, e dunque nella conseguente mancata attribuzione del punteggio corrispondente.

In forza del meccanismo di scorrimento previsto dal Disciplinare, la perdita dei Lotti nn. 5 e 7 avrebbe al contempo liberato la ricorrente dal limite massimo del vincolo di aggiudicazione (due lotti). Per effetto di ciò, Officine Mar – non risultando più aggiudicataria dei lotti di maggior importo – si sarebbe legittimamente posizionata nei lotti successivi di minor valore (a titolo esemplificativo, i Lotti nn. 13, 14 e 15). In tali altri lotti, l'offerta tecnica ed economica della ricorrente aveva registrato un margine di vantaggio sulla seconda classificata talmente ampio da assorbire integralmente la decurtazione: anche sottraendo i 7 punti oggetto di contestazione, Officine Mar sarebbe comunque risultata prima in graduatoria. La Stazione Appaltante ha escluso la ricorrente dalla gara, prefigurando, nel dispositivo del provvedimento gravato, l'estensione dell'esclusione anche agli altri lotti, sull'assunto di un'asserita irreparabile lesione del vincolo fiduciario.

Infine, per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere che il mancato scorrimento di Officine Mar nei lotti di minor valore – rispetto ai quali l'offerta tecnica ed economica resta insuperata anche all'esito della decurtazione dei 7 punti premiali – costituisca un effetto obbligato delle regole di gara, la ricorrente impugna *in parte qua* il Disciplinare di gara. Viene in rilievo, in particolare, la clausola di cui al paragrafo III.1 del Disciplinare, nella parte in cui dispone che: "a seguito dell'applicazione del vincolo di aggiudicazione, eventuali modifiche della graduatoria di uno o più lotti non produrranno effetti sugli altri lotti della procedura". Ove siffatta disposizione fosse interpretata nel senso di cristallizzare in via definitiva le graduatorie dei lotti minori – così precludendo all'operatore (escluso o penalizzato nei lotti di maggior importo) di rivendicare l'aggiudicazione dei lotti per i quali aveva regolarmente concorso e primeggiato – essa

risulterebbe nulla e/o annullabile per manifesta irragionevolezza e violazione di legge. Leggere la clausola gravata come una preclusione assoluta al rientro della ricorrente nella graduatoria dei lotti di minor valore significherebbe trasformare il vincolo di aggiudicazione in una sanzione del tutto illogica e irragionevole. Una regola distributiva si convertirebbe, di fatto, in clausola espulsiva occulta.

6. Si sono costituite in giudizio la resistente RFI e la controinteressata Mazzitecnoclogy S.r.l., concludendo per il rigetto del ricorso.

7. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2026, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato.

8.1. Quanto al primo motivo, in materia, "*Tanto il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", quanto "l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione" sono considerati quali "gravi illeciti professionali" in grado di incidere sulla integrità o affidabilità dell'operatore economico; sicché in dette ipotesi è indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante sulla rilevanza di tali fatti* (…) *per le quali non è consentita una automatica espulsione dalla gara* (Cons. St., sez. V, n. 10504/22); "*stante l'assenza di un automatismo espulsivo*", ai fini dell'eventuale estromissione dalla gara, "*spetta solamente all'amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità*" (Cons. St., sez. V, n. 7096/24).

Trattandosi di valutazione tecnico-discrezionale, al giudice è consentito soltanto un sindacato estrinseco di ragionevolezza sugli estremi della misura espulsiva, secondo le suindicate coordinate.

Nel caso di specie, sono indubbie la falsità delle informazioni fornite (validità delle certificazioni ISO; possesso effettivo dell'attestato formativo in capo al proprio dipendente) e l'idoneità intrinseca della produzione documentale a sviare la valutazione della stazione appaltante, in considerazione della sua valenza ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica e della riduzione della cauzione.

Quanto al parametro della diligenza, la cui sussistenza la ricorrente invoca a proprio discarico, non pare arbitraria né irragionevole la valutazione effettuata dalla stazione appaltante, giacché corrisponde a normalità che un operatore economico che partecipa ad una gara verifichi, preliminarmente, con tutti i mezzi a propria disposizione, la validità e l'efficacia della documentazione da produrre. Tale regola di condotta si desume proprio dalla disposizione di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., invocata dalla ricorrente, norma che, invero, prescrive un onere di diligenza maggiore e adeguato all'esercizio dell'attività di impresa.

8.2. Per quanto concerne il secondo motivo e la pretesa violazione del principio di proporzionalità, consistente nell'aver considerato a fini escludenti documenti non afferenti a requisiti di ammissione o di partecipazione, è sufficiente a giustificare la sanzione espulsiva il combinato disposto degli artt. 95 e 98, d.lgs. n. 36/23, secondo cui "La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (…) e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (…) L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: (…) b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione". Dunque, le informazioni false o fuorvianti possono essere causalmente collegate anche a decisioni sulla "selezione" e non soltanto sulla partecipazione o esclusione.

8.3. Infine, quanto alla contestazione della clausola secondo cui, "a seguito dell'applicazione del vincolo di aggiudicazione, eventuali modifiche della graduatoria di uno o più lotti non produrranno effetti sugli altri lotti della procedura", va chiarito che la stazione appaltante non ne ha fatto applicazione a fini automaticamente espulsivi, come ritenuto dalla ricorrente, ma si è limitata ad estendere la fattispecie escludente relativa ai lotti 5 e 7, in quanto identica, agli altri lotti in cui Officine Mar S.r.l. è risultata prima graduata. Tanto si evince dal provvedimento gravato: "Questa Stazione appaltante si riserva di procedere all'esclusione anche dagli altri lotti ove fosse accertata la medesima condotta e di valutarla anche ai fini dell'esclusione dai propri sistemi di qualificazione".

9. In conclusione, il ricorso va respinto, con spese a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente e della controinteressata costituita, che liquida in € 1.000,00 (mille/00) ciascuna, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Primo Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario